
Gli obblighi deontologici nell'attività psicologica rivolta ai minori

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Codice Civile

Articolo 316 comma 5

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Cassazione civile – Sezione III – 11 febbraio 2010, n. 3075

La sentenza stabilisce una distinzione tra l'osservazione psicologica del minore tesa a verificarne le condizioni di vita, e l'osservazione avente finalità diverse. Nel primo caso, non occorrerebbe il consenso di ambedue i genitori, poiché entrambi conservano il dovere-potere di vigilanza sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita della prole. Nel secondo caso, invece, vi è una imprescindibile connessione fra l'esercizio della potestà e il diritto a consentire l'intervento dello psicologo

Cosa dice la Corte di cassazione?

Poiché l'art. 316 consente al genitore non esercitante la potestà il potere di vigilare sulla educazione e sulle condizioni di vita del minore, egli può lecitamente dare incarico allo psicologo dell'osservazione del figlio, ancorché questi sia affidato all'altro genitore, limitatamente però ai fini della vigilanza, appunto, sull'educazione e sulle condizioni di vita del minore stesso.

Quale è il problema?

Cosa distingue una osservazione psicologica del minore tesa a verificarne le condizioni di vita da una osservazione avente finalità diverse?

Articolo 1 Legge 56/89

Definizione della professione di psicologo

La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Un'ipotesi

Al fine di garantire la tutela del minore, potrebbe essere prevista la possibilità di considerare legittima **una seduta (?) di consulenza volta a valutare le condizioni di vita del minore stesso**, la quale potrebbe essere svolta dallo psicologo anche in assenza del consenso di entrambi i genitori. Questo al fine di poter garantire l'individuazione di situazioni pregiudizievoli per la salute psicologica del minore. Potrebbe invece non essere opportuno **somministrare test o redigere relazioni** in merito a quanto osservato.

Il ricorso all'autorità tutoria

Nel caso in cui lo psicologo ritenga necessarie prestazioni a favore del minore o nel caso in cui nella osservazione registri un danno grave per la salute psicologica del minore ma non disponga del consenso informato di entrambi i genitori, egli deve **informare l'Autorità Tutoria competente**

(il Giudice Tutelare, presente presso tutte le sedi ordinarie dei tribunali, o il Tribunale per i Minorenni).

L'articolo 24 del C.D.

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, **informazioni adeguate e comprensibili** circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il **grado e i limiti giuridici della riservatezza**.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

Cosa è il consenso informato

Da quanto detto sin qui si deduce che lo psicologo ha l'obbligo di informare il cliente in modo esaustivo sull'intervento imminente, con modalità e termini corretti e comprensibili. Questa informazione, perché il consenso sia valido, deve quindi tenere conto della capacità di comprensione del cliente/committente e se le due figure non coincidono anche del destinatario dell'intervento.

Il consenso informato al di là del modulo

È chiaro che quando si parla di consenso informato si intende non solo e non tanto la sottoscrizione di un modulo di consenso, ma un benessere sostanziale senza il quale ogni agire, ed in particolar modo quello psicologico, rischia di essere, salvi alcuni casi del tutto eccezionali, non solo giuridicamente non corretto, ma altresì completamente inutile.

Consenso e relazione

Il consenso informato, al di là degli aspetti giuridici e legali, rappresenta per lo psicologo uno dei requisiti fondamentali del 'contratto professionale', in quanto non può stabilirsi alcuna relazione efficace dal punto di vista psicologico senza condivisione del setting e dei relativi significati. Esplicitare i termini del contratto professionale diventa, oltre che fattore di chiarezza, di rispetto, di trasparenza, espressione delle reciproche intenzionalità.

Una domanda

Perché il nostro Codice non prevede esplicitamente il coinvolgimento del minore nel consenso informato?

Codice di deontologia medica

Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico terapeutici programmati al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale (art.33).

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano (art.35).

Un quesito

A un minore che sia ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, deve essere riconosciuto il diritto di scegliere personalmente lo psicologo al quale affidarsi, nel caso in cui vi sia contrasto con la volontà dei genitori?

Un altro quesito

In ragione di quanto disposto dall'art. 4 "In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso" lo psicologo può proseguire il trattamento già in corso in favore di un minore prossimo alla maggiore età, che espressamente lo richieda, anche quando i genitori neghino il consenso, che precedentemente avevano dato?

Un altro quesito ancora

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 31

“Lo psicologo che, in assenza del consenso (...) giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale”

ha il dovere di astenersi dallo svolgere qualsiasi intervento professionale, prima della comunicazione all'Autorità

Tutoria ? Oppure può legittimamente svolgere un intervento professionale, se ritenuto urgente, purché successivamente provveda ad informarne l'Autorità

Tutoria?

Urgenza della prestazione?

Il criterio dell'urgenza dell'intervento, a volte utilizzabile in campo medico, è di dubbia sostenibilità posto che la valutazione della reale urgenza psicologica lascia ampi spazi di dubbio e si può configurare soltanto in rarissimi casi.

Principi di salvaguardia

Come possiamo salvaguardare e tutelare il destinatario della prestazione (soprattutto quando questo è diverso dal committente) e contemporaneamente essere ragionevolmente certi di agire all'interno dei principi etici e deontologici che devono guidare ogni nostro agire?

Alcune domande preliminari

- Il genitore inviante ha la potestà sul minore?
 - Esiste una situazione di separazione o divorzio tra i genitori?
 - Il minore è eventualmente affidato in maniera condivisa o piuttosto in maniera esclusiva?
 - L'altro genitore è a conoscenza della richiesta di osservazione psicologica?
 - Per quale finalità viene richiesta l'osservazione psicologica?
-

Un atteggiamento di prudenza

Fatto questo sarebbe preferibile acquisire, ove possibile, il consenso all'osservazione anche da parte dell'altro genitore. Se invece fosse palese una situazione di conflittualità genitoriale, sarebbe preferibile astenersi da qualsiasi intervento sul minore.

Contestualmente si dovrebbe rappresentare al genitore la possibilità di rivolgersi al giudice anche senza formalità, come previsto dal Codice Civile.
